

REGOLAMENTO (CEE) N. 3465/89 DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 1989

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1989 — 20 maggio 1992

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che, conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar ⁽²⁾ firmato a Antananarivo il 28 gennaio 1986 e modificato dall'accordo firmato a Bruxelles il 12 novembre 1987 ⁽³⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione dei primi protocolli;

considerando che, in seguito a questi negoziati, il 28 aprile 1989 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo succitato per il periodo 21 maggio 1989 — 20 maggio 1992;

considerando che la Comunità ha interesse a approvare il protocollo precitato,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 ottobre 1989.

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1989 — 20 maggio 1992.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità ⁽⁴⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. SOISSON

⁽¹⁾ GU n. C 291 del 20. 11. 1989.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 18. 3. 1986, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 9

⁽⁴⁾ La data d'entrata in vigore sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio